

CONTENZIOSO

I vizi di nullità delle sentenze del giudice tributario – II° parte

di Angelo Ginex

Proseguendo nell'analisi, avviata con il [precedente contributo](#), dei **vizi di nullità** della sentenza è d'uopo soffermarsi sulla c.d. **motivazione per relationem**, che si realizza nell'ipotesi in cui il giudice, nell'esporre la propria *ratio decidendi*, rinvii ad un'altra pronuncia.

Sul punto, le Sezioni Unite, sin dalla [sentenza n. 14814/2008](#), hanno affermato che la **motivazione per relationem** è legittima purché il giudice **non** si limiti alla **mera indicazione** della **fonte di riferimento**, ma riproduca i contenuti mutuati e che questi risultino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa, in maniera da consentire poi anche la verifica della **compatibilità logico-giuridica** del richiamo operato.

Successivamente, è stato precisato che è **nulla** la sentenza che si limiti a **motivare per relationem** mediante la mera adesione alla **pronuncia impugnata** e che risulti completamente carente dell'illustrazione delle critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto la Commissione tributaria a disattenderle. Infatti, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del *thema decidendum* e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame (Cfr., [Cass. ord. n. 242/2015](#)).

Più di recente, la Corte di Cassazione ha ribadito che la **motivazione per relationem** della sentenza è consentita, ma, in tale ipotesi, il collegio **non** può recepire **acriticamente il contenuto** dell'altra decisione, ma deve richiamarne il contenuto e la rilevanza ai fini dell'accertamento tributario (Cfr., [Cass. ord. n. 5209/2018](#)). Nella medesima pronuncia, però, sono stati ravvisati altresì profili di illegittimità nel mero rinvio *per relationem* ad una **sentenza non ancora passata in giudicato**, poiché in tal caso il *decisum* non avrebbe una sua autonoma base motivazionale.

Per quanto concerne il **difetto di dispositivo**, che rappresenta la parte precettiva della pronuncia ove il giudice esterna il comando imposto dalla legge, è stato affermato che la **mancaanza totale** dello stesso comporta la **nullità della sentenza**, dacché, pur potendo la motivazione integrare il dispositivo, esso non può essere sostituito *in toto* da quest'ultima (Cfr., [Cass. sent. n. 643/2003](#)).

Poi, nel caso di **contrasto tra dispositivo e motivazione**, la sentenza può essere, a seconda delle ipotesi, nulla (e quindi censurabile mediante appello) o emendabile attraverso il procedimento di correzione delle sentenze di cui all'[articolo 287 c.p.c.](#)

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che si ha **nullità** della sentenza solo quando detto contrasto sia **insanabile**, ovvero soltanto nella ipotesi in cui il provvedimento risulti **inidoneo a consentire l'individuazione del concreto comando giudiziale**, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, mediante valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo (Cfr., [Cass. ord. n. 26074/2018](#); [Cass. sent. n. 11000/2016](#)).

Con riferimento alla **data della deliberazione**, invece, è stato chiarito che l'assenza o l'inesattezza della stessa non determina la nullità della sentenza, potendosi rimediare a tale omissione tramite il **procedimento di correzione delle sentenze** (Cfr., **Cass. sent. n. 4741/1991**).

Un altro importante vizio è quello consistente nella **omessa sottoscrizione** della sentenza, il quale dà luogo alla **nullità insanabile** della stessa, **rilevabile d'ufficio** dal giudice in ogni stato e grado del processo (Cfr., [Cass. sent. n. 12167/2009](#)).

Peraltro, nella specie, l'[articolo 161 c.p.c.](#) prevede una **deroga** al principio di conversione del vizio di nullità in motivo di gravame, con la conseguenza che la decisione può essere **in ogni tempo annullata**, anche se, per ipotesi, fossero spirati i termini di impugnazione.

È stato altresì affermato che alla medesima conclusione si giunge in caso di **manca** della **personale attestazione dell'impedimento del presidente** (Cfr., **CTC decisione n. 1442/2000**), la cui menzione è necessaria prima che la sentenza venga sottoscritta dal componente più anziano.

In tali ipotesi, quindi, la sentenza sarebbe **inutiliter data**, per cui occorre prestare attenzione nel caso in cui il **contribuente** sia risultato **vincitore** in primo grado, giacché, non producendo tale sentenza effetti giuridici e in assenza di appello, **l'atto diventerebbe definitivo**.



Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLE LITI CON IL FISCO

Scopri le sedi in programmazione >